

SCHEMA DI CONVENZIONE

**GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI
SOLUZIONI E SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE E
SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART 3 COMMA 1 lettera
a) L.R. 19/2007 E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (gara 120-
2018)**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del, (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

....., con sede legale in, Via n., capitale sociale Euro= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n.
..., REA di, P. IVA, in persona del, (nel seguito
per brevità anche “*Fornitore*”) [in caso di Raggruppamento Temporaneo di
imprese], nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede
legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle
Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, sede legale in ____,
Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____
al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza

autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ in persona
del....., nato a....il.... domiciliato ai fini del presente atto presso la sede
della società mandataria (nel seguito per brevità anche “*fornitore*”]

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha
affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore
per la fornitura di soluzioni e sacche per nutrizione parenterale e relativi
servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte di cui all’art. 3 comma 1, lettera a), della L.R. n. 19 del 6 agosto
2007 e s.m.i., mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica,
predisponendo i relativi atti di gara;

c) con nota prot. SCR n. n. 4170.07-05-2018 la Centrale Unica di
Committenza della Regione Valle d’Aosta ha richiesto di aderire alla
Convenzione di cui all’oggetto trasmettendo i relativi fabbisogni;

d) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2018 con
la quale sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria
amministrazione della Società, confermando le precedenti;

e) S.C.R. Piemonte S.p.A., con deliberazione del Consigliere Delegato n. 337
del 17.09.2018, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione
Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 28 lotti, per la
stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la

fornitura di soluzioni e sacche per nutrizione parenterale e relativi servizi

connessi per un importo complessivo dell'appalto comprensivo di

variazione ex art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016 e s.m.i. pari a presunti

complessivi Euro 12.712.369,45

(dodicimilionisettecentododicimilatrecentosessantasei/45) oltre I.V.A..

Importo complessivo triennale a base d'asta pari ad Euro 10.593.641,21

con la previsione dell'aggiudicazione, secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa per i lotti 4-6-8-13-14-15-18-19-20-21-

22-28 e secondo il criterio del minor prezzo per i lotti 1-2-3-5-7-9-10-11-

12-16-17-23-24-25-26-27;

f) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha

aggiudicato definitivamente il/ lotto/i _____, al Fornitore per un prezzo totale

complessivo offerto pari a Euro _____ oltre I.V.A.;

g) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula

della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al

presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la

cauzione definitiva per un importo di Euro _____, prestata mediante

fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. _____, rilasciata

da _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla

Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura;

h) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto

disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato il numero

telefonico, il numero di fax ed l'indirizzo e-mail dedicati alla presente

Convenzione;

- i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, la Documentazione Tecnica e l'Offerta Economica presentate in gara dal Fornitore relative al Lotto/i di aggiudicazione, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa richiamate in premessa.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di soluzioni e sacche per nutrizione parenterale e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma

1, lettera a), della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL

Valle d'Aosta di cui al lotto ____, avente ad

oggetto _____ per un quantitativo

massimo stimato pari a _____.

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga

irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della

Regione Piemonte e dell'Azienda USL Valle d'Aosta, a fornire il/i prodotto/i

di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura

richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura,

sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto.

3. Il/i quantitativo/i massimo/i di cui al precedente comma 1 è/sono

puramente indicativo/i e non vincolante/i ed esprime/ono il limite massimo

per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni

Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione,

il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura del prodotto

oggetto di Convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del

singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le

Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.

all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà

origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante

esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli

Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che

utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

5. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti al par. 5 del Capitolato Tecnico) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

6. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo di ciascun lotto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

8. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua attivazione e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun Lotto (di

cui all'art. 2 comma potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato.

2. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al par. 5 del Capitolato Tecnico per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura del prodotto, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantità di prodotti richiesti; (iii) importo della fornitura; (iv) i luoghi di consegna; (v) gli estremi per la fatturazione (vi); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi

prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 del Capitolato tecnico.

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

2. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto

indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura.

h) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura previsto per il lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;

j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico;

k) informare la S.C.R. Piemonte S.p.A. in caso di formulazioni migliorative dei prodotti oggetto della Convenzione, secondo quanto disposto al par. 6.3. del Capitolato Tecnico;

l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

m) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il Confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 4.1.3., 4.1.4, e 5.1

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato in materia di resi al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto proposto (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	Unità di misura	CIG

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il corrispettivo, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della presente Convenzione

5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

6. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto.

7. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro che hanno provveduto al ritiro del Prodotto.

8. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di fatturazione.

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso IBAN _____,

presso IBAN _____,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono _____.

10. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 5.2 del

Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

11. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

12. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

13. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 8 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

14. *[Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese]*

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei

confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lett. A), B), C), D), E) del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicheranno la penale di cui paragrafo 9 lett. A del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 5.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al par. 7 del Capitolato tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per S.C.R. di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.

5. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora

l'Amministrazione contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 commi 1 e 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 commi 1 e 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A.; in tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non

siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 1 e 2, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo *[di ciascun lotto]* fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà

svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile,

nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di

inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la

risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- *per ogni singolo lotto*, subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato Tecnico;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in

sede di procedura;

- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di

avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. *[da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. *[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale del Lotto _____,

La terna dei subappaltatori indicata è la seguente:

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A..

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,

tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati

personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR - Regolamento Europeo sulla Privacy”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

3. Il trattamento dei dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente Convenzione.

4. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

5. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. Piemonte S.P.A., nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.

Il Fornitore ha il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al

diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo.

6. Nell'ambito del presente Contratto, le Amministrazioni: Contraente e Fruitrice ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del

D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 23 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del “Codice Etico di comportamento” e del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01” e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge 190/2012.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun

caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il sottoscritto, quale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2-3-6-8-9-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.